

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 027/CFA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 120-130/CFA– RIUNIONE DEL 10 MAGGIO 2016

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Avv. Italo Pappa, Dott. Roberto Caponigro, Dott. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL’A.S. MARTINA FRANCA 1947 SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. LUCA TILIA, AMM.RE UNICO E LEGALE RAPPRE.TE P.T. DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1 E 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO VI) N.O.I.F.;**
- **INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. GAETANO SOLITO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 8, COMMA 1, C.G.S.;**
- **AMMENDA DI € 3.500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE NONCHÉ LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2015/16 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 1 E 2 C.G.S., - RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI A CIASCUNO ASCRITTE - NOTA N. 10159/838 PF 15-16/SP/BLP DEL 25.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 69 del 18.4.2016)**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 69/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016) del 18.4.2016, ha inflitto le seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 3 al sig. Luca Tilia, Amministratore unico e legale rappresentante della Società A.S. Martina Franca 1947 S.r.l.;
- inibizione per mesi 2 al signor Gaetano Solito, Presidente del Collegio sindacale della Società A.S. Martina Franca 1947 S.r.l.;
- punti 1 di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso 2015/2016 ed ammenda di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) alla Società A.S. Martina Franca 1947 S.r.l..

La A.S. Martina Franca 1947 S.r.l. e il dott. Gaetano Solito, rappresentati e difesi dall'avv. Donato Antonio Muschio Schiavone, hanno proposto ricorso avverso tale decisione, articolando i seguenti motivi:

- la mancata cura, entro i termini previsti, degli adempimenti imposti dalla disciplina di settore dovrebbe ascrivere ad un evento non prevedibile, imputabile ad un soggetto terzo, da considerare quale causa assorbente nel determinismo eziologico del ritardo, pari a meno di un solo giorno, con cui la ricorrente ha onorato i suoi impegni;
- di tale circostanza vi sarebbe riscontro nella stessa nota dell'istituto bancario che ha confermato come i bonifici immessi tramite RelaxBanking dalla Società in data 16.2.2016 alle ore

13:13 per un importo complessivo di €123.868,55 siano pervenuti tecnicamente il 17 febbraio con flusso delle ore 9:32 e regolarmente addebitati;

- la Co.Vi.So.C., nella segnalazione inoltrata alla Procura Federale, avrebbe dato atto che la Società ricorrente ha provveduto in data 17.2.2016 al pagamento ai tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2015;

- la Società avrebbe programmato, in tempo utile, le operazioni volte ad assicurare la tempestiva cura delle incombenze prescritte dall'ordinamento federale e nulla avrebbe potuto far dubitare dell'adeguatezza del preordinato sforzo organizzativo e del buon esito della suddetta operazione;

- la mancanza dell'istituto bancario, consistita in un ritardo nell'iter procedurale interno alla banca, attinente al flusso dei bonifici già precedentemente autorizzati, non potrebbe che assurgere a causa di forza maggiore con l'effetto di scriminare, di per sé, le condotte in contestazione;

- sarebbe errata l'affermazione secondo cui la Società non avrebbe avuto il 16 febbraio le provviste necessarie per poter onorare gli impegni assunti nonché l'affermazione secondo cui tre soggetti creditori non sarebbero comunque stati pagati integralmente neppure il 17.2.2016.

La parte ricorrente, in conclusione, ha chiesto che siano annullate le sanzioni irrogate alla Società, al sig. Tilia ed al dott. Solito.

Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

Il Procuratore Federale, con provvedimento del 24.3.2016, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i seguenti soggetti:

- sig. Luca Tilia, Amministratore unico e legale rappresentante della Società A.S. Martina Franca 1947 S.r.l. per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. c), par. VI) N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2016, l'avvenuto pagamento degli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di novembre e dicembre 2015 nonché per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 8, comma 1, C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 16.2.2016, dichiarazione non veridica attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di novembre e dicembre 2015;

- il sig. Gaetano Solito per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 8, comma 1, C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 16.2.2016, dichiarazione non veridica attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di novembre e dicembre 2015;

- la Società AS Martina Franca 1947 S.r.l. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per l'operato dei citati dirigenti ex art. 4, commi 1 e 2, C.G.S..

Il Tribunale ha irrogato ai deferiti le richiamate sanzioni avendo accertato la loro responsabilità.

La Corte - a prescindere da ogni tipo di valutazione sulle altre circostanze evidenziate dal Tribunale – ritiene che le violazioni ascritte ai ricorrenti sussistono in quanto, come correttamente rilevato dall'organo decidente di prime cure, “la Società ... e, per essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle norme federali non avendo versato, entro il termine perentorio del 16.2.2016, gli emolumenti dovuti ai suoi tesserati, dipendenti e collaboratori per i mesi di novembre e dicembre 2015” e perché “deve essere considerata non veritiera anche la dichiarazione inviata alla Co.Vi.So.C., in data 16 febbraio 2016, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di novembre e dicembre 2015 che, invece, ... è avvenuto materialmente solo il successivo giorno 17.2.2016”.

Il versamento da parte del debitore della somma di denaro dovuta tramite bonifico, infatti, non costituisce esatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria, in quanto strumento non equivalente né assimilabile alla dazione di moneta o al pagamento mediante titoli di credito di sicura copertura (come gli assegni circolari).

L'estinzione dell'obbligazione con effetto liberatorio per il debitore, quindi, si verifica nel momento in cui il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore i rischi relativi all'iter solutorio.

Il pagamento attraverso bonifico bancario, in altri termini, costituisce una fattispecie a formazione progressiva in cui l'ordine di pagamento impartito dal debitore delegante alla banca delegata non determina di per sé il venire in essere degli effetti solutori nei confronti del creditore, essendo necessario a tal fine che la somma di denaro entri nella giuridica disponibilità di quest'ultimo.

Nel caso di specie, non sussiste dubbio che l'ordine di pagamento è stato effettuato alle 13:13 del 16.2.2016 e che i versamenti siano stati eseguiti dalla banca il 17.2.2016.

Da ciò discende, in primo luogo, che la dichiarazione inviata dalla Società alla Co.Vi.So.C. in data 6.2.2016, attestante l'avvenuto pagamento ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2015, è oggettivamente non veridica in quanto, come detto, gli effetti solutori del pagamento non discendono *sic et simpliciter* dall'effettuazione del bonifico bancario, per cui, alla data del 16.2.2016, la Società era certa di aver emesso l'ordine di pagamento, ma non poteva essere affatto sicura che l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie fosse avvenuto.

Inoltre, poiché l'ordine di pagamento è stato impartito alle 13:13 del 16.2.2016, è del tutto fisiologico che i versamenti siano stati eseguiti dall'istituto di credito il giorno successivo, rientrando invece nella diligenza del debitore attivare possibili causali di versamento tali da consentire l'accredito al soggetto beneficiario dell'ordine nello stesso giorno in cui l'ordine è effettuato e, comunque, sincerarsi del momento in cui l'addebito ed il conseguente accredito intervengono.

Pertanto, il ritardato pagamento, sia pure di un solo giorno, non può essere ascritto a cause di forza maggiore, ma al comportamento della Società e, per essa, dei suoi dirigenti.

A fronte della congruità della sanzione inflitta in prime cure, il ricorso, in definitiva, non può andare incontro ad accoglimento.

Per questi motivi la C.F.A., Sezioni Unite, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Martina Franca 1947 S.r.l. di Martina Franca (Taranto).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGROCALENO/CARINOLA DEL 13.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 80 del 25.2.2016)

Il Presidente Federale, con ricorso ex art. 37, comma 1, lett. c) C.G.S., datato 21.04.2016, impugnava dinnanzi questa Corte Federale di Appello il Com. Uff. n. 80 del 25.2.2016 del Comitato Regionale Campania recante la delibera del Giudice Sportivo Territoriale relativa al merito gara Agrocaleno/Carinola del 13.2.2016 – Campionato di II categoria, con la quale veniva disposta la ripetizione della predetta gara, valida per il campionato di II Categoria.

Nel ricorso il Presidente Federale evidenziava come dal referto arbitrale emergesse che il giorno della gara il Delegato del Comitato Regionale Campania, stante il mancato pagamento da parte della società Agrocaleno delle somme dovute al Comitato Reg. Campania, comunicava all'arbitro che la partita si sarebbe dovuta disputare solo se la società Agrocaleno avesse saldato, in loco, il debito nei confronti del Comitato Regionale Campania.

Appresa la notizia, la società Agrocaleno, in segno di protesta, si rifiutava di consegnare la distinta dei calciatori al Direttore di gara e abbandonava gli spogliatoi, rinunciando di fatto a disputare la gara.

L'arbitro attendeva sul campo di gioco per tutti i prescritti 45 minuti e, preso atto, alla decorrenza degli stessi, della assenza della società ospitante, decretava, col triplice fischio, la fine della gara.

Il Giudice Sportivo Territoriale presso il CR Campania, con Com. Uff. n.80 del 25.2.2016, rilevando, tra le altre cose, che la gara non si era disputata in quanto la società Agrocaleno non aveva ottemperato al versamento, sul conto della Società, del saldo indicato nella comunicazione del 13.1.2016 prot. 6906, secondo quanto disposto dal Commissario Straordinario del Comitato Regionale Campania, da effettuarsi entro il giorno precedente la gara de qua, e che non vi era certezza dell'avvenuta comunicazione e comunque non risultavano rispettati i termini di preavviso alla società Agrocaleno, deliberava, come accennato, la ripetizione della gara.

Con lettera del 3.3.2016, il Commissario Straordinario del C.R. Campania trasmetteva alla FIGC apposita segnalazione della decisione dell'Organo di Giustizia, per le valutazioni di competenza della Federazione e per la eventuale impugnazione ai sensi dell'art. 37 del C.G.S..

Il Comitato Regionale infatti riteneva illegittimo il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo in base a due considerazioni.

In primo luogo il Giudice non aveva giudicato in base ai documenti ufficiali di gara ma a mere affermazioni e atti di parte ed in secondo luogo il Giudice Sportivo avrebbe ritenuto non comunicato, nel termine previsto dal regolamento di Lega Nazionale Dilettanti, il preavviso del prelievo.

A tal fine il Giudice richiamava il contenuto dell'art. 30, comma 5, del Regolamento della LND che dispone "la Lega, i comitati le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 gg, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della FIGC, della Lega, di Comitati, di Divisioni, di Dipartimenti, di società e di tesserati. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione."

Pertanto, alla luce della norma sopra richiamata, la comunicazione del Comitato doveva pervenire entro il 6.2.2016.

Orbene, dalla documentazione in atti, emergeva come l'intimazione di pagamento alla società Agrocaleno fosse stata inviata con raccomandata del 13.1.2016, spedita il 22.1.2016 e la cui ricezione era datata 27.1.2016, data della consegna della raccomandata e quindi della presunta piena conoscenza, ad ogni effetto, della raccomandata medesima.

Il conclusione il Presidente Federale, con il presente ricorso, chiede la riforma del provvedimento impugnato richiamando, in ordine alla piena conoscenza della raccomandata, la pronuncia della Suprema Corte n. 27526 del 2013, che ritiene valida ai fini della conoscenza la data di ricezione o in alternativa, in caso di assenza del destinatario, come nel caso che ci occupa, la data di rilascio dell'avviso di deposito presso l'ufficio postale.

Con reclamo incidentale, interveniva nel odierno giudizio, la Società Sportiva Carinola, che aveva già svolto autonomo appello presso la Corte Sportiva Territoriale, girato poi a questa Corte, impugnando la delibera del Giudice Sportivo con la quale aveva deciso di far ridisputare la gara e chiedeva a carico della Società Agrocaleno, in ragione delle risultanze dagli atti ufficiali di gara, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in ragione della sua volontaria rinuncia.

Il ricorso del Presidente Federale, come quello incidentale della società Carinola, è fondato e merita accoglimento con conseguente integrale riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, con pronuncia però esorbitante dagli stretti margini della propria competenza a decidere.

È incontroverso, infatti, che la società Agrocaleno si sia rifiutata di disputare la gara prevista dal calendario, a nulla rilevando le ragioni invocate dalla stessa e fatte proprie dal Giudice Sportivo. Infatti, la società Agrocaleno, nel rifiutarsi di disputare la gara con la società Carinola, ha violato il precetto di cui art. 53, comma 2, delle NOIF che afferma "2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.".

Ora, in disparte tutte le altre ragioni invocate dai ricorrenti, il comportamento della società Agrocaleno rientra pienamente nella fattispecie declinata dal menzionato art. 53, comma 2, con conseguente necessaria riforma della decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 80 del

25.2.2016, dovendosi disporre a carico della Società Agrocaleno la perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016.

Per questi motivi la C.F.A., Sezioni Unite, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale dispone a carico della società Agrocaleno la sanzione della perdita della gara per 0 – 3 nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Mario Serio, Avv. Italo Pappa, Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., IN ESITO AL PATTEGGIAMENTO EX ART. 23, COMMI 1 E 2 C.G.S., DI CUI AL COM. UFF. N. 44/TFN – SEZIONE DISCIPLINARE DEL 15.12.2015, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11, COMMA 1 LETT. B) E COMMA 2, NONCHÉ DAGLI ARTT. 19, COMMA 3 E 20, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI – NOTA N. 1961/591 PF 13-14 SP/BLP DEL 25.8.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 23.3.2016)

Con nota n. 1961/591 pf13-14 SP/blr del 25.8.2015, il Procuratore Federale ha deferito dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti in relazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 lett. b) e comma 2, del Regolamento Agenti di calciatori, nonché artt. 19, comma 3 e 20, comma 9, dello stesso Regolamento, i Signori Antonio Caliendo, Stefano Communi, Angelo Forcina, Marja Caliendo. E' stata deferita anche la Società Modena F.C. Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai suddetti Communi Stefano, Angelo Forcina e Marja Caliendo, per quest'ultima con riguardo al periodo dall'8.11.2013 al 7.5.2014, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati alla Sig.ra Marja Caliendo per il periodo dal 26.1.2013 all'8.11.2013.

La società Modena, come tutti gli altri deferiti ad eccezione del Communi, hanno deciso di avvalersi della procedura di cui all'art. 23 C.G.S., così che alla medesima società è stata applicata, in virtù di tale previsione, la sanzione di € 20.000,00 di ammenda. Tuttavia, in data 16.2.2016 l'Ufficio Amministrazione e controllo della F.I.G.C. ha comunicato che lo società Modena, in violazione dell'art. 23, comma 2, C.G.S. nel testo modificato dalla novella del 30.11.2015, non aveva dato esecuzione alla sanzione inflitta entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della decisione avvenuta con il Com. Uff. n. 44/TFN/SD. Ne è conseguita, in esecuzione della norma da ultimo citata, la revoca della decisione assunta dal TFN e la fissazione del dibattimento all'esito del quale la società Modena, con il provvedimento impugnato pubblicato sul Com. Uff. n. 63/TFN del 23.3.2016, è stata sanzionata con l'ammenda di €30.000,00. Il TFN, infatti, tenuto conto che in data 30.11.2015 era entrata in vigore la nuova formulazione dell'art. 23 C.G.S. – che stabilisce che, in caso di mancata esecuzione della sanzione pecuniaria nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della decisione, a seguito di comunicazione dell'Ufficio amministrazione, il TFN revoca la propria decisione e fissa nuova udienza – e ritenuta accertata la rilevanza disciplinare della condotta dei dirigenti del Modena, ha revocato l'applicazione della sanzione di € 20.000,00 su richiesta delle parti ed ha accolto la nuova richiesta della Procura Federale (€30.000,00). Sostiene infatti il TFN che la novellata disposizione “*secondo i principi che regolano la successione delle norme nel tempo, si applica al procedimento in questione in quanto la decisione che ha applicato al Modena su richiesta delle parti la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 risalendo al 14.12.2015 è*

successiva all'entrata in vigore della nuova norma. A tal proposito è assolutamente irrilevante che sulla modulistica utilizzata nel caso in questione non fosse indicata tale cogente prescrizione in quanto tutti i tesserati della Federazione devono conoscere la normativa federale una volta che essa venga pubblicata su Comunicato Ufficiale. È pacifico che il Modena non abbia rispettato il termine di trenta giorni. Da notare tra l'altro che alla data odierna il Modena non ha ancora provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria essendosi limitata, dopo la revoca della precedente decisione, a richiederne l'addebito sul conto campionato, forma di pagamento che non è più consentita per tale tipologia sanzionatoria (art. 23 C.G.S.)".

Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società Modena svolgendo i seguenti motivi di gravame. In via preliminare e pregiudiziale, ha dedotto la improcedibilità del deferimento nei confronti della società per essere intervenuta l'applicazione della sanzione su richiesta delle parti di cui all'art. 23 C.G.S.. Non sarebbe infatti applicabile al caso concreto della versione novellata dell'art. 23 che stabilisce la revoca del provvedimento qualora il deferito non adempia al pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine di giorni 30. Tale novella, introdotta con il Com. Uff. n. 209/A del 30.11.2015, non sarebbe applicabile, in forza del principio *tempus regit actum*, al procedimento in questione avviato il 25.8.2015 (con la comunicazione dell'atto di deferimento) e quindi prima dell'entrata in vigore della nuova norma. In conclusione, andrebbe annullato il provvedimento con il quale il TFN ha revocato la precedente decisione che aveva disposto, ex art. 23 C.G.S., la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 così come concordata. Nel merito, la società censura la decisione impugnata per avere disposto una sanzione eccessivamente gravosa rispetto alle condotte addebitate ai dirigenti della società stessa. La sanzione pertanto, nel caso di ritenuta infondatezza dell'eccezione preliminare, andrebbe comunque congruamente ridotta secondo giustizia.

A giudizio delle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello, il ricorso è infondato.

La nuova formulazione dell'art. 23 C.G.S. è entrata in vigore il 30.11.2015 e quindi prima della pronuncia della decisione con la quale il TFN (Com. Uff. n. 44/TFN del 15.12.2015), visto l'art. 23 C.G.S., ha disposto, tra l'altro, nei confronti del Modena l'applicazione della sanzione della ammenda di € 20.000,00. Del resto l'esame della nuova formulazione del punto 2 dell'art. 23 C.G.S. applicato nel caso di specie (*l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione*) consente di ritenere la natura procedimentale della disposizione regolando, per la parte che interessa, modi e forme della tutela dei diritti del deferito. In mancanza di una norma transitoria che determini tempi e modalità della sua concreta entrata in vigore, questa disposizione non può che trovare applicazione immediata con riferimento al momento in cui l'atto rilevante viene compiuto secondo il principio *tempus regit actum* (e quindi non secondo il principio antagonista *tempus regit actionem* in ragione del quale l'intero procedimento è disciplinato dalla norma in vigore al momento in cui il medesimo ha avuto inizio). Ebbene, nel caso che ci occupa, non può revocarsi in dubbio che il procedimento di cui all'art. 23 C.G.S., anche nella sua configurazione originaria, rappresenti un istituto complesso nel cui ambito il momento del controllo del giudice (e quindi del TFN) rappresenta un aspetto costitutivo essenziale. Il contenuto dell'accordo, infatti, è nella piena disponibilità delle parti, ma spetta al giudice la valutazione conclusiva sulla fattispecie disciplinare e sulla congruità della sanzione; tanto è vero che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Ne consegue che il procedimento può essere ritenuto perfezionato e quindi efficace solo allorché il Giudice (e quindi il TFN) abbia espresso positivamente il proprio

potere di controllo; mentre non può essere ritenuto sufficiente che le parti (Procura Federale e deferito) abbiano raggiunto un accordo sulla natura e sulla misura della sanzione. In sostanza, in termini analoghi a quanto avviene nell'ordinamento processual-penalistico, l'utilizzo dello schema negoziale circa l'accordo sulla pena non implica per l'ordinamento federale la rinuncia da parte degli organi di giustizia domestica di una delibazione minima che è prerogativa del Giudice in ragione del modello prescelto di stampo giurisdizionale. L'accordo tra le parti che caratterizza il procedimento in questione non si configura come un negozio di diritto privato che cristallizza la normativa applicabile, ma appare chiaramente rivolto all'organo della giustizia sportiva quale presupposto per accedere ad un procedimento alternativo. Ne è riprova il fatto che il termine di trenta giorni, recentemente introdotto per l'esecuzione del pagamento dell'ammenda, decorre non già dall'accordo tra le parti ma dalla decisione del giudice. Pertanto, il procedimento di cui all'art. 23 C.G.S. può dirsi effettivamente concluso solo con la pubblicazione della decisione del giudice federale che dispone la sanzione. Alla luce di quanto sopra, la circostanza che la novella dell'art. 23 C.G.S. sia intervenuta prima (30.11.2015) della pronuncia di siffatta decisione (15.12.2015) che, come detto, rappresenta il momento in cui il procedimento ex art. 23 C.G.S. può dirsi completato e quindi venuto ad esistenza, comporta l'applicabilità al caso in questione della nuova disposizione che stabilisce la revoca della decisione (e non del semplice accordo) nel caso in cui non sia stata data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie stabilite. E poiché non può essere messo in discussione che il pagamento della sanzione non sia intervenuto nel periodo di trenta giorni stabilito dal nuovo art. 23 C.G.S., appare corretta la decisione di revocare la pronuncia di definizione della pena su richiesta delle parti e l'apertura del dibattimento per la celebrazione del giudizio.

Infine, non essendo in contestazione la rilevanza disciplinare della condotta dei dirigenti del Modena calcio e i profili di responsabilità che ne derivano in capo alla medesima società, la Corte ritiene che la decisione del TFN oggi impugnata non meriti alcun rilievo anche in relazione alla congruità della sanzione applicata al Modena; tale sanzione, espressa nella misura di €30.000,00, corrispondente quindi a quella di base tenuta in considerazione ai fini della diminuzione concordata ex art. 23 C.G.S., appare infatti coerente con i principi di proporzionalità ed afflittività della pena.

Per questi motivi la C.F.A., Sezioni Unite, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Modena F.C. S.p.A. di Modena e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma l'11 agosto 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio